

Premesso,

Che con la relazione di sopralluogo prot. n.3565 del 17/01/2025, eseguito in data 16/01/2025 a firma dei tecnici e dal Dirigente del Settore Urbanistica di questo Comune di Afragola, si segnalava l'urgenza di predisporre Ordinanza Sindacale di messa in sicurezza in capo ai proprietari del fabbricato posto alla Via Dario Fiore n.31, nella quale si legge: *“Il giorno 16/01/2025, alle ore 16.30 circa, i sottoscritti Ing. Pasquale Petrellese e Ing. Pasquale Tirone su richiesta verbale del Dirigente del Settore, compulsato telefonicamente dal Dirigente del Settore LL.PP., si sono recati al fabbricato indicato in oggetto per eseguire intervento tecnico a causa di una situazione di pericolo dovuta alla formazione di una voragine localizzatasi all'interno del cortile privato e, più precisamente, sulla parte a destra dell'ingresso del fabbricato. In loco vi erano operatori della società COSTRAME SRL intenti a verificare eventuali perdite della fognatura comunale. Nel contempo, gli scriventi hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento del supporto in loco di personale di Polizia Municipale, al fine di provvedere all'identificazione dei proprietari e degli affittuari delle unità immobiliari ubicate in prossimità della zona di pericolo. Dall'esame visivo e speditivo della voragine creatasi, si è potuto constatare la presenza di acqua sul fondo della voragine, presumibilmente causata da eventuali perdite dai sottoservizi privati. Vista la situazione di pericolo per lo sprofondamento del piano di calpestio dell'area comune del detto cortile privato, I sottoscritti hanno deciso di richiedere l'ausilio anche dei VV.F. al fine di appurare congiuntamente la staticità della parte del corpo di fabbrica posto nelle immediate vicinanze della voragine creatasi, composto da due piani fuori terra. Durante la fase di verifica, sopraggiungeva anche il Dirigente del Settore Urbanistica Ing. Valerio Esposito, per esaminare lo stato dei luoghi relativamente alla stabilità della detta parte di corpo di fabbrica. Dall'accertamento veniva quindi stabilito che allo stato attuale non sono stati rilevati segni di cedimento o lesioni all'interno delle abitazioni, che tuttavia, al fine di preservare la privata incolumità, in accordo con il “capo partenza” dei VV.F, in via cautelativa venivano sgomberate. Nello specifico, si sgomberava l'appartamento del piano terra occupato dal sig. ***** e quello del primo occupato dal nucleo familiare del sig. *****, entrambi interessati dall'area del danno. Si è ritenuto, inoltre, necessario interdire la sosta ed il transito veicolare all'interno del cortile oggetto di pericolo. Infine, è stato altresì richiesto l'intervento della ditta R.D.R. srl per provvedere al transennamento della zona dello sprofondamento mediante picchetti di ferro e nastro segnaletico e rete di cantiere. Per tutto quanto descritto, si rende necessario emanare apposita Ordinanza Sindacale in capo ai proprietari del fabbricato, per l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza mediante verifica e ripristino dei sottoservizi privati finalizzati ad eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le operazioni di sopralluogo si sono chiuse alle ore 18.30 circa. Si allega rilievo fotografico dello stato dei luoghi.”;*

Visto, la Relazione di intervento prot.U.0002985.16-01-2025 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, pervenuta al Comune di Afragola con prot.gen. n.3418 del 17/01/2025 nella quale si legge: *“Si comunica che personale di questo Comando è intervenuto alla via in oggetto per voragine interna ad un cortile al cui interno vi è un manufatto tufaceo di 2 piani fuori terra coinvolto parzialmente dal movimento franoso. La messa in sicurezza oltre l'inibizione dell'area ha comportato lo sgombero degli occupanti, relativamente agli alloggi posti al: Piano terra Sig. *****_ Primo piano *****. Presenti sul posto UTC Afragola ing. Valerio Esposito e polizia locale. Stante quanto sopra, risulta necessario un urgente intervento di messa in sicurezza tendente al controllo dei sottoservizi e ad eliminare lo stato potenziale pericolo in atto in quanto il perdurare della situazione, potrebbe essere soggetta ad una evoluzione negativa a causa anche di possibili condizioni meteo avverse. Nelle more dell'intervento di stabilizzazione e per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza, a garanzia della pubblica e privata incolumità si ritiene necessario*

disporre il monitoraggio del luogo oggetto di sopralluogo al fine di poter evidenziare tempestivamente ogni eventuale aggravio della situazione riscontrata in data odierna ed adottare i provvedimenti conseguenti. Quanto sopra, per i necessari adempimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.”;

Visto, altresì, la Relazione di servizio prot.3400 del 16/01/2025 del personale di Polizia Locale nella quale sono indicati i nominativi e le generalità del proprietario e quelli dei soggetti sgomberati durante la fase di intervento;

Accertato, da quanto rilevato dalle descritte relazioni d'intervento che occorre intervenire per scongiurare ulteriore pericolo e mettere in sicurezza il fabbricato in questione;

Ritenuto necessario emettere Ordinanza finalizzata ad eliminare il pericolo a carico dei proprietari del fabbricato sito alla via Dario Fiore n°31, onde tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA AD HORAS

Ai sigg.:

- *****

- *****

nella qualità di locatari delle rispettive abitazioni poste al piano terra e primo del detto fabbricato di via D. Fiore cv.31,

lo sgombero dei rispettivi alloggi posti ai piani terra e primo del fabbricato con accesso dal civico n°31 di via Dario Fiore, unitamente a tutti i soggetti conviventi e/o componenti il proprio nucleo familiare, fino all'avvenuta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza;

Al sig.:

- *****

nella qualità di proprietario e/o comproprietario del fabbricato ubicato alla via Dario Fiore n.31,

- 1. L'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante verifica, funzionalità ed integrità dei sottoservizi privati, oltre alla verifica della stabilità dell'area e del sottosuolo, con successivo ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e stato dei luoghi, eliminando ogni inconveniente che costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità, secondo la normativa vigente;**
- 2. L'interdizione pedonale e veicolare dell'area di pericolo, fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza.**

L'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza dovrà essere comunicata al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, unitamente al Certificato di Eliminato Pericolo, redatto da tecnico abilitato, attestante l'insussistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'intervento realizzato.

Resta inteso che lavori diversi da quelli comunicati con la presente dovranno essere regolarmente concessi e va regolarizzata, inoltre, presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria" approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;

Si avverte, in ultimo, che qualsiasi irregolarità sarà perseguita e sanzionata per Legge.

I soggetti destinatari del presente provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza sono tenuti a presentare al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, attraverso il protocollo generale sito alla Piazza Municipio o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo protocollo generale "protocollo@pec.comune.afragola.na.it" il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Eliminato Pericolo, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone ed integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: *"si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida/ordinanza"*.

I medesimi soggetti vengono informati che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli stessi soggetti destinatari del medesimo provvedimento;

- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati ed alle ditte incaricate agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;*

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
1. L'invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'esecuzione della stessa e della relativa comunicazione alla A.G. in caso di accertata inottemperanza;

RENDE NOTO

Che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valerio Esposito;

Che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso gli Uffici del Settore Urbanistica del Comune di Afragola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 gg. al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, il locale Comando di Polizia Municipale procederà a trasmettere segnalazione alla competente A.G. per l'applicazione dei disposti di cui all'art.650 del Codice Penale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Valerio Esposito